



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA – APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO

Associazione 'I Disinvolti'

Sede legale: Piazza Sant'Antonio 6/D – Perito (SA)

Codice Fiscale: 93040500659

Data: 27.02.2026

Luogo: Sede dell'Associazione in Perito, Piazza Sant'Antonio 6/D.

Ora di apertura: ore 18:30

Presidente: La Presidente Francesca Romana Cirillo

Segretario verbalizzante: Vanessa Tedesco (in assenza del segretario Luca Baglivi)

Ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo testo di Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Svolgimento

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, per discutere e deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Francesca Romana Cirillo, la quale constata e dà atto che sono presenti n. 18 soci su n. 32 aventi diritto. Essendo raggiunto il quorum previsto per le modifiche statutarie (presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e voto favorevole della maggioranza dei presenti), l'Assemblea è validamente costituita.

Viene nominata Segretario verbalizzante Vanessa Tedesco, che accetta.

La Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo di Statuto, predisposto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), evidenziando le principali modifiche e integrazioni introdotte ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il documento denominato "Statuto dell'Organizzazione di Volontariato I Disinvolti ODV", allegato al presente verbale sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale. Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con voto palese, delibera a maggioranza dei presenti l'approvazione integrale del nuovo Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea. Lo stesso produrrà effetti ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito dell'accoglimento della relativa istanza.

L'Assemblea conferisce mandato alla Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresa la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20.00.

Si allega al presente Verbale anche il registro delle presenze con le relative firme dei partecipanti votanti, sotto la lettera B).

La Presidente

Francesca Romana Cirillo

Francesca Romana Cirillo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Salerno
278 10.02.2026



Il Segretario

Vanessa Tedesco

Vanessa Tedesco



**ALLEGATO B – REGISTRO PRESENZE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA – APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO**

Associazione 'I Disinvolti'

Sede legale: Piazza Sant'Antonio 6/D – Perito (SA)

Codice Fiscale: 93040500659

Data: 27.02.2026

Luogo: Sede dell'Associazione in Perito, Piazza Sant'Antonio 6/D.

Ora di apertura: ore 18:30

Presiede: La Presidente Francesca Romana Cirillo

Segretario verbalizzante: il Consigliere Vanessa Tedesco (in assenza del segretario Luca Baglivi)

Ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo testo di Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Registro Presenze

Il presente registro presenze costituisce allegato al verbale dell'Assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto, costituendone l'allegato B.

N.	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Firma
1	Francesca Romana Cirillo	CRLFNC82P61H501Z	Francesca Romana Cirillo
2	Maria Pina Cirillo	CRLMPN55M45G455K	
3	Luca Baglivi	GBLLCU70S28Z112X	
4	Vanessa Tedesco	TDSVSS83R60A662N	Vanessa Tedesco
5	Enrico Lava	LVANRC81R19L628Q	Enrico Lava
6	Nicolino Meola	MLENLN63R22Z112C	
7	Silvia Cirillo	CRLSLV84C57A564R	
8	Martina Ponzio	PNZMTN90H41L628L	Martina Ponzio

9	Cesare Apolito	PLTCR63PLO5G544X
10	Venera Pasca	PSCVNR91E63H703D
11	Massimiliano De Francesco	DFRMSM74H11F839N
12	Davide De Nuccio	DNCDVD92B10H501I
13	Erminio Passaro	PSSRMN83P07L628O
14	Giulia Cirillo	CRLGLI95C58L628Q
15	Maria Cristella Buonomo	BNMMCR90P48I422G
16	Antonio De Gese	DGSNTN78T22E409P
17	Mariachiara Bertolino	BRTMCH92P64F839O
18	Antonio Giglio	GGLNTN99E17L628N
19	Francesca Cirillo	CRLFNC89S68L628J
20	Sofia Infantolino	NFNSFO92C49D773V
21	Alfredo Aratari	RTRLrd86L16H501S
22	Deborah Panzariello	PNZDRH91S67L628F
23	Enza Parrillo	PRRNZE96H43A091D
24	Alessandro Baldo	BLDLSND09L628Y
25	Alessio Cirillo	CRLSS88S19H501S
26	Giovanna Morra	MRRGNN77C56F839X

Cesare Apolito

Venera Pasca

Massimiliano De Francesco

Davide De Nuccio

Erminio Passaro

Antonio De Gese

Mariachiara Bertolino

Bertolino

Francesca Cirillo

Sofia Infantolino



Alessio Cirillo

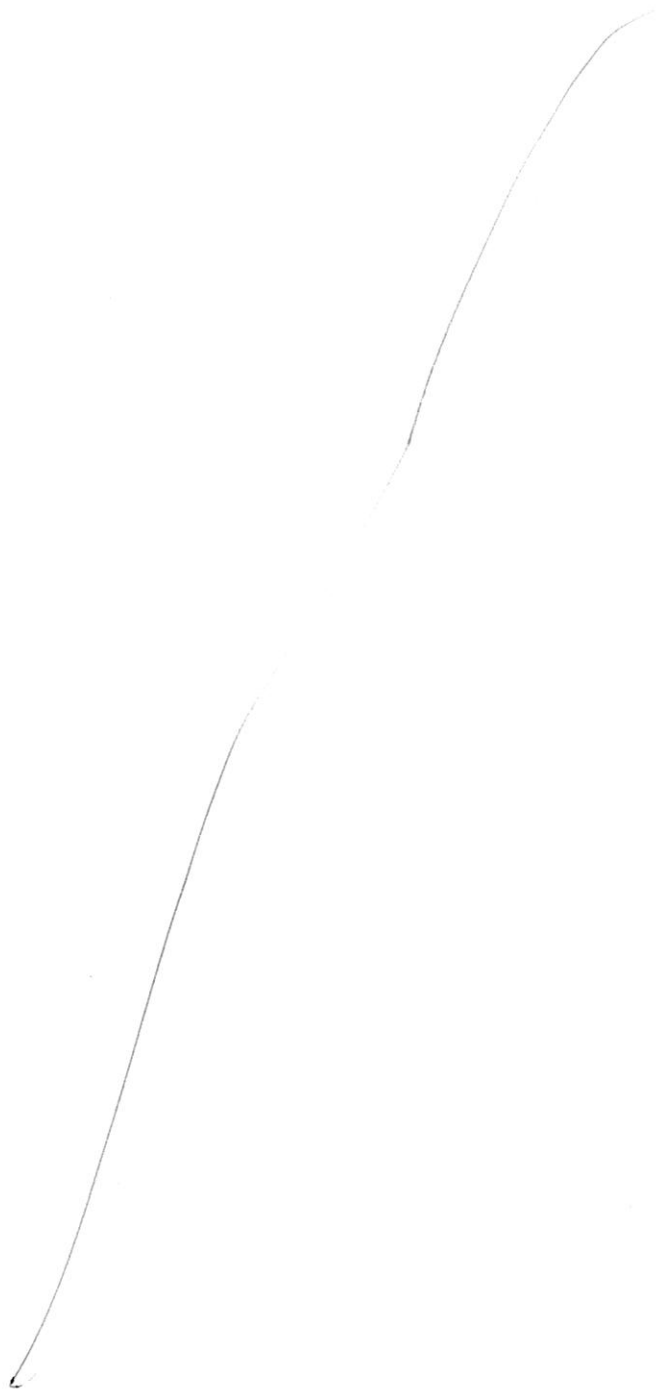
27	Lorena Ponzo	PNZLRN98A64L628H
28	Angela Mondillo	MNDNGL98D58A091R
29	Alberto Pontiroli	PNTLRT95B22D612V
30	Luana Cirillo	CRLLNU53H45G455E
31	Marzia Cirillo	CRLMRZ89R53L628K
32	Gianluigi Tedesco	TDSGLG81C16A662I



Totale soci aventi diritto al voto: 32

Totale presenti: 18

Voti a favore: 18



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "I DISINVOLTI"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "I DISINVOLTI", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "I DISINVOLTI ODV" oppure "I DISINVOLTI organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Perito (SA) alla Piazza Sant'Antonio 6/D. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione si ispira ai valori della partecipazione attiva, della promozione culturale e della valorizzazione delle comunità locali, in particolare delle aree interne e dei borghi del Cilento, nel solco dell'eredità culturale del professor Lanfranco Cirillo, cui il gruppo originario "I Disinvolti" si richiama.

Alla luce di tanto, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti e pari opportunità degli associati, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera j del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di interesse generale si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- realizzazione di eventi culturali, ambientali e sociali con un occhio di riguardo alle aree interne e al tessuto prezioso dei borghi italiani, favorendo gemellaggi culturali e sinergie con comunità internazionali;
- ideazione, organizzazione e gestione di workshop, corsi e incontri formativi di comunicazione, cinema, teatro ed enogastronomia nel segno della dieta mediterranea e della contaminazione di culture e tradizioni gastronomiche;
- riqualificazione di luoghi attraverso piani di riconversione culturale e sociale (musei, biblioteche, strutture di postproduzione cinematografica, laboratori teatrali, redazioni d'informazione culturale, sale innovative d'aggregazione);
- organizzazione di Mostre e Convegni per educare alla fruizione ed alla codificazione dell'arte, soprattutto contemporanea, attraverso l'organizzazione di eventi che coinvolgano sia artisti affermati che nuovi talenti e la partecipazione a manifestazioni volte a guidare i giovani all'acquisizione dei necessari strumenti critici e/o delle tecniche di base;
- valorizzazione della storia e della cultura locale grazie a Fiere e Rassegne che promuovano il territorio, recuperino e ripropongano i prodotti tipici locali e valorizzino l'artigianato riscoprendo la valenza culturale degli antichi mestieri;
- realizzazione e promozione di progetti innovativi per la valorizzazione delle aree interne e per la divulgazione, con i nuovi mezzi tecnologici, del patrimonio culturale, storico e ambientale delle aree interne;
- produzione di piani di comunicazione in cui sono previste campagne promozionali che prevedono attività di social media marketing, marketing territoriale; produzione e distribuzione di servizi giornalistici, programmi radiotelevisivi; ideazione, strutturazione, realizzazione di giornali, riviste, libri, brochure, guide turistiche, webzine culturali e prodotti multimediali;
- ideazione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, selezione e addestramento del personale, con particolare riferimento al settore del cinema, dell'arte, dell'artigianato e del turismo culturale con l'obiettivo di creare piani educativi e sociali permanenti sul territorio;
- realizzazione e fornitura di uffici stampa e rassegne stampa in nome e per conto di aziende, società ed enti pubblici e privati¹;
- gestione di beni pubblici inutilizzati o confiscati onde favorirne la riqualificazione attraverso lo svolgimento delle finalità associative.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

A tal fine, per l'esercizio della propria attività, l'associazione potrà aggiudicarsi appalti e/o convenzioni da enti pubblici e privati per la fornitura di servizi di cui al presente oggetto sociale, anche per favorire la promozione e realizzazione di rapporti di collaborazione con altri enti che perseguono medesime finalità. L'associazione potrà ricevere donazioni o atti di liberalità, potrà promuovere iniziative atte a recepire la nuova crescente domanda di partecipazione e di espressione delle esigenze culturali, sociali ed ambientali della collettività nell'ambito in cui opera. Potrà compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento e al buon fine delle proprie operazioni e in generale della propria attività; potrà tra l'altro compiere operazioni commerciali, industriali e immobiliari; potrà partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese sempre in progetti coerenti con il presente oggetto sociale;

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione qualora contravvenga gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arrechi danni materiali o morali all'Associazione.

Costituiscono, altresì, cause di esclusione:

la morosità nel pagamento delle quote associative o di altri contributi dovuti;

la violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;

lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o con le deliberazioni degli organi sociali;

il compimento di atti che arrechino gravi danni, materiali o morali, all'Associazione;

la persistente e ingiustificata mancata partecipazione alla vita associativa.

L'esclusione avviene con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

L'associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni saranno previste in apposito Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.



Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors (Consiglio direttivo) at the bottom of the page.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario, tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.



Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Fre', 'AR', 'Sf', 'M', 'J', 'H', 'B', 'D']

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

nciale c.
 alerno
 77
 enzia

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

719

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



Handwritten signatures of various individuals, likely members or officials of the association, at the bottom of the page.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

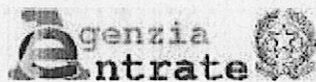
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 10/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 278

data di stipula: 27/02/2026

ident.vo telematico: TE326L000278000GG per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93040500659				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

